

(N. 1322-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica  
il 29 febbraio 1956*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati  
il 18 aprile 1956 (V. Stampato N. 2098)*

**presentato dal Ministro delle Finanze  
(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno  
(TAMBRONI)**

**e col Ministro del Tesoro  
(GAVA)**

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 APRILE 1956**

---

**Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali  
per gli anni 1955 e 1956**

---

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonché dagli articoli 1 e 2 del successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, possono essere autorizzati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

## Art. 2.

I Comuni e le Province che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1956, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore rispettivamente al 350 e al 250 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, al 50 per cento sulle altre imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni e relativa addizionale provinciale, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del disavanzo ai sensi di cui all'articolo precedente.

La garanzia statale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

Per i Comuni montani e delle piccole isole, di cui all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'articolo 2 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso.

Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1955 e 1956, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

## Art. 4.

La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1955 e 1956 dei Comuni e delle Province, ai sensi degli articoli 1 e 2, sarà effettuata dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

## Art. 5.

È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed adottare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.

## Art. 3.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'articolo 2 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

Ai fini della presente legge è in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.